



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Polizia Locale

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 26 del 31/07/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN VIA EUROPA E VIA RIPAMONTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 87 del 20/07/2019, immediatamente eseguibile, mediante la quale la è stato dato indirizzo allo spostamento del rallentatore di velocità in Via Europa dal civico 13 ad oltre il civico 15 a non più di metri 100 dal rallentatore posto a sud;
Dato atto che con la medesima deliberazione è stato dato indirizzo per l'istituzione del divieto di sosta permanente riservato agli autocarri nel parcheggio del cimitero comunale posto in Via Ripamonti (S.P.178);

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 20/05/2019, mediante il quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1. Lo spostamento del rallentatore di velocità Via Europa dal civico 13 ad oltre il civico 15 a non più di metri 100 dal rallentatore posto a sud;**
- 2. Il divieto di sosta permanente agli autocarri nel parcheggio del cimitero posto in Via Ripamonti (SP 178);**

L'ufficio Lavori Pubblici è incaricato della posa della segnaletica relativa alle disposizioni di cui sopra.

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio Lavori Pubblici.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
Rettore Valerio / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)